



COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
per la disciplina e l'applicazione
della I.U.C. Imposta Unica Comunale

Approvato con delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 4 del 04.08.2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30.07.2015

Indice

Capo I

La disciplina della I.U.C. imposta Unica Comunale

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Presupposto e composizione dell'Imposta Unica Comunale

Articolo 3 – Soggetto attivo dell'Imposta Unica Comunale

Articolo 4 - Componenti del tributo

Capo II

L'I.M.U. Imposta Municipale Propria

Articolo 5 – Presupposto dell'Imposta Municipale Propria

Articolo 6 – Esclusioni dall'Imposta Municipale Propria

Articolo 7 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria

Articolo 8 – Soggetto attivo dell'Imposta Municipale Propria

Articolo 9 – Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria

Articolo 10 – Base imponibile dell'Imposta Municipale Propria

Articolo 11 – Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria

Articolo 12 – Esenzioni dall'Imposta Municipale Propria

Articolo 13 – Riduzione dell'Imposta Municipale Propria per i terreni agricoli

Articolo 14 – Detrazioni dell'Imposta Municipale Propria

Articolo 15 – Periodicità e versamenti dell'Imposta Municipale Propria

Articolo 16 – Riserva di gettito dell'Imposta Municipale Propria a favore dello Stato

Articolo 17 – Dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria

Articolo 18 – Comunicazione dell'Imposta Municipale Propria

Capo III

Tassa sui Rifiuti - TARI

Articolo 19 – Natura della tassa sui rifiuti

- Articolo 20 – Presupposto della tassa sui rifiuti**
- Articolo 21 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani**
- Articolo 22 – Decorrenza dell'obbligazione**
- Articolo 23 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti**
- Articolo 24 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti**
- Articolo 25 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti**
- Articolo 26 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti**
- Articolo 27 – Istituzioni scolastiche statali**
- Articolo 28 – Piano Finanziario**
- Articolo 29 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**
- Articolo 30 – Riduzioni della tassa rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio**
- Articolo 31 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso**
- Articolo 32 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico**
- Articolo 33 – Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati**
- Articolo 34 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti**
- Articolo 35 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni**
- Articolo 36 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera**
- Articolo 37 – Tributo provinciale T.E.F.A.**
- Articolo 38 – Dichiarazione della tassa sui rifiuti**
- Articolo 39 – Versamento della tassa sui rifiuti**

Capo IV

Tributo per i servizi indivisibili - TASI

- Articolo 40 – Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili**
- Articolo 41 – Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili**
- Articolo 42 – Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili**
- Articolo 43 – Periodo di applicazione del tributo per i servizi indivisibili**
- Articolo 44 – Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili**

Articolo 45 – Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili

Articolo 46 – Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili

Articolo 47 - Servizi indivisibili e relativi costi

Articolo 48 – Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili

Articolo 49 – Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili

Capo V

Disciplina comune alle componenti dell'Imposta Unica Comunale

Articolo 50 – Scadenza del versamento

Articolo 51 – Arrotondamento

Articolo 52 – Importi minimi

Articolo 53 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 54 – Funzionario responsabile

Articolo 55 – Poteri istruttori

Articolo 56 – Accertamenti

Articolo 57 – Sanzioni ed interessi

Articolo 58 – Riscossione coattiva

Articolo 59 – Contenzioso tributario

Articolo 60 – Disposizioni finali

Allegato A

Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti

Allegato B

Quadro esemplificativo della variazione d'ufficio più ricorrenti

Capo I
La disciplina della I.U.C. Imposta Unica Comunale

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, istituita **a decorrere dal 01.01.2014** dall'art. 1 - comma 639 - della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), nel territorio del Comune di Torviscosa nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2
Presupposto e composizione dell'Imposta Unica Comunale

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Articolo 3
Soggetto attivo dell'Imposta Unica Comunale

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di TORVISCOSA relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 4

Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti :

- **la componente patrimoniale**, costituita dall'**I.M.U.** (Imposta Municipale Propria), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- **la componente servizi**, articolata a sua volta :
 - a) nella **T.A.S.I.** (Tributo per i Servizi Indivisibili), di cui all'art. 1 - commi 669 a 679 - della Legge n. 147/2013, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - b) nella **T.A.R.I.** (Tassa sui Rifiuti), di cui all'art. 1 - commi 641 - 666, della Legge n. 147/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Capo II

L'I.M.U. Imposta Municipale Propria

Articolo 5

Presupposto dell'Imposta Municipale Propria

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. Per possesso si intende, ai sensi dell'art. 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 6

Esclusioni dall'Imposta Municipale Propria

1. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti al successivo articolo 7 del presente regolamento.

2. Non godono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 le abitazioni principali classificate nelle categorie **catastali A/1, A/8 ed A/9**.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì :

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione **destinati ad alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 - comma 1 - del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola. Ai fini del periodo precedente si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile ed, in particolare, destinata :

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

- i) *alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228;*
- j) *all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.*

5. *Le porzioni di immobili di cui al comma 4, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.*

Articolo 7

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria

1. *Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13 - comma 2 - del D.L. 06/12/2011, n. 201 e dell'art. 2 - comma 1 lettera a) - del D.L. 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.*

2. *Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.*

3. *Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.*

4. *Per abitazione principale, si intende, ai sensi dell'art 13 - comma 2 - del D.L. 06/12/2011, n. 201, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.*

5. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini del periodo precedente, si considerano anziani le persone fisiche di età superiore a 65 anni e disabili quelle con disabilità certificata.

6. A partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato.

7. E' considerata, altresì, adibita ad abitazione principale, un'unica abitazione, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente alle forze armate, alle forze di polizia (militari o civili), nonché dal personale dei vigili del fuoco, e dal personale della carriera prefettizia;

8. E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione di cui al periodo precedente, segnalata al Comune tramite AUTOCERTIFICAZIONE del concedente, opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €. 500,00. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

9. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

10. Per area fabbricabile si intende, ai sensi dell'art. 13 - comma 2 - del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2 - comma 1 lettera b) - del D.L. 30/12/1992, n. 504, quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune di Torviscosa, indipendentemente dall'approvazione della Regione F.V.G. e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

11. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente, entro il termine di pubblicazione sul B.U.R. dei predetti atti, a

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. **Gli uffici competenti sono individuati con apposito atto interno.**

12. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvio-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

13. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.

14. Per terreno agricolo si intende, ai sensi dell'art. 13 - comma 2 - del D.L. 06/12/2011, n. 201 e dell'art. 2 - comma 1 lettera c) - del D.L. 30/12/1992, n. 504, il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

15. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

Articolo 8

Soggetto attivo dell'Imposta Municipale Propria

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile assoggettabile all'imposta.

Articolo 9

Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili imponibili.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento

dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

5. il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare del diritto di abitazione.

Articolo 10

Base imponibile dell'Imposta Municipale Propria

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili imponibili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del **5% (cinque per cento)** ai sensi dell'art. 3 - comma 48 - della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori :

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'art. 13 - comma 14 ter - del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i

medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 - comma 3 - del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

*5. La base imponibile è ridotta del **50% (cinquanta per cento)** :*

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari; in quest'ultimo caso la riduzione della base imponibile è applicata alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3 - comma 1 lettere c) e d) - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed alle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale, e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. Sono tali, a titolo esemplificativo, i fabbricati che presentano le seguenti condizioni: strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.); fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a

seguito di calamità naturale. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato ovvero una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipologia diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici qualora i suddetti lavori non comportino l'inagibilità o l'inabitabilità degli stessi. La riduzione della base imponibile si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva o della perizia giurata attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con apposita dichiarazione.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 - comma 1 lettere c), d) e f - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

*8. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del **25% (venticinque per cento)** ai sensi dell'art. 3 - comma 51 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore **pari a 135 (centotrentacinque)**. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è **pari a 75 (settantacinque)**.*

Articolo 11

Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria

1. **Le aliquote sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e dell'art. 1 - comma 380 lettera G - della Legge 24/12/2012, n. 228, entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.**

2. *La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 - comma 2 terzo periodo del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.*

3. **In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.**

4. **Per le finalità di cui all'art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio - del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.**

Articolo 12

Esenzioni dall'Imposta Municipale Propria

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti gli immobili, non citati nel precedente comma 1, rientranti nelle casistiche previste dalle normative di legge in materia (art. 7 - comma 1 lettere b), c), d), e), f), h) e i) - del D.Lgs n. 504/1992).

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 - comma 3 bis - del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

5. Sono, inoltre, esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La predetta esenzione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale, predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 13

Riduzione dell'Imposta Municipale Propria per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €. 6.000,00 e con le seguenti riduzioni :

a) **del 70% (settanta per cento)** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino a €. 15.500,00;

b) **del 50% (cinquanta per cento)** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €. 15.500,00 e fino a €. 25.500,00;

c) **del 25% (venticinque per cento)** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €. 25.500,00 e fino a €. 32.000,00.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente ai valori dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

Articolo 14

Detrazioni dell'Imposta Municipale Propria

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13 - comma 6 - del D.L. 06/12/2011, n. 201.

4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'art. 7 e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Articolo 15

Periodicità e versamenti dell'Imposta Municipale Propria

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'art. 10, le aliquote come stabilite all'art 11.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

4. **L'imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l'anno in corso in 2 (due) rate di pari importo, scadenti la prima il 16 (sedici) giugno e la seconda il 16 (sedici) dicembre.**

Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 (sedici) giugno dello stesso anno.

5. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.

6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% (cinquanta per cento) dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 4 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 (sedici) giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente⁴.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.

8. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

9. Gli enti non commerciali effettuano il versamento esclusivamente utilizzando il predetto modello F24.

10. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a €. 5,00.

11. il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

12. Si considerano regolari anche i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto di altri, in modo tale che un contribuente possa versare cumulativamente l'imposta, anche per conto di altri. **Deve in ogni caso essere trasmessa la comunicazione attestante quali siano gli immobili per i quali viene pagata l'imposta.**

Articolo 16

Riserva di gettito dell'Imposta Municipale Propria a favore dello Stato

1. E' riservata allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo **classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard del 7,6 Eper mille.

2. Il Comune di Torviscosa ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali.

Il relativo gettito è di competenza dello stesso Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune nel proprio territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

5. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 17

Dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

5. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117 del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

6. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, **entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro**

nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

8. Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno precedente. La predetta imposta può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi.

Articolo 18

Comunicazione dell'Imposta Municipale Propria

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 del presente Regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata, a pena di decadenza del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui al precedente articolo 15 del presente regolamento, relativa all'anno d'imposta di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni delle condizioni da cui consegue la perdita del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale.

Capo III

Tassa sui Rifiuti TARI

Articolo 19

Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente Capo ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 - commi 667 e 668 - della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 20

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 28 (Piano Finanziario) del presente Regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per le utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

5. Si intendono per :

- a) **locali**, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

6. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

7. Le utenze non domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

8. **Sono escluse** dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

9. **Sono, inoltre, escluse** dall'applicazione della tassa le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A) o residenze per anziani gestite da soggetti pubblici

(A.S.P) o privati o istituti sanitari, qualora non locate né occupate ad alcun titolo e previa presentazione di richiesta documentata da parte del soggetto interessato.

10. **Sono altresì esclusi** dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

11. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 21

Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e/o integrazioni..

2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel "**Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani**" - **Titolo V – CRITERI DI ASSIMILABILITA'** - **all'art. 37 all'art. 39** - approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 02.07.2015.

Articolo 22

Decorrenza dell'obbligazione

1. *L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.*

2. *Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.*

Articolo 23

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. *Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.*

Articolo 24

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. *La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 18. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

2. *Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 Codice Civile utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.*

3. *In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.*

4. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.*

Articolo 25

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. *Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.*

2. *Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie*

calpestable arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui all'art. 1 - comma 647 - della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 **è pari all'80% (ottanta per cento)** della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestable è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie :

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali e l'area di proiezione al suolo della pensilina.

6. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

7. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari **all'80% (ottanta per cento)** della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

8. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente. Si considerano

funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

9. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa :

- a) *le superfici adibite all'allevamento di animali;*
- b) *le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;*
- c) *le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*

10. *A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali :*

Attività	Riduzione
<i>Magazzini senza alcuna vendita diretta, farmacie</i>	5%
<i>Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia un'accertata promiscuità di produzione rifiuti).</i>	10%
<i>Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi.</i>	15%
<i>Lavanderie a secco e tintorie non industriali</i>	15%
<i>Attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine</i>	30%

<i>Falegnamerie</i>	30%
<i>Attività artigianali di tipografie, serigrafie stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie, carpenterie e analoghi</i>	20%
<i>Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie</i>	50%
<i>Laboratori di analisi, fotografici, eliografici radiologici, odontotecnici, di altre specialità.</i>	15%
<i>Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose</i>	10%
<i>Lavorazione materie plastiche e vetroresine</i>	10%
<i>Impianti di recupero inerti (sola area scoperta)</i>	80%

11. *Le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti sono riconosciute solo ai contribuenti che indicano le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 33 e che forniscono idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti e il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la predetta esenzione non potrà avere effetto fino a quando non sarà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.*

Articolo 26

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. *La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

2. *La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere **per gli anni 2014 e 2015** l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1 - tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b - del citato Regolamento di cui al D.P.R.*

n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% (cinquanta per cento) e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

A decorrere **dall'anno 2016** nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvato in tempo utile.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno in questione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 - comma 2 terzo periodo del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali deve essere coperto con la TARI al netto dello specifico contributo MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato A) del presente Regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

7. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni categoria di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

8. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate negli allegati 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle

attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

9. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui agli allegati 1 del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 30 (trenta), si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

10. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

11. Per le finalità di cui all'art. 193 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio - del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

12. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal **Piano Finanziario** di cui all'art. 1 - comma 683 - della Legge 27/12/2013, n. 147.

13. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore, ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Articolo 27

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'art. 33 bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 28

Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 - comma 683 - della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune. **Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale contestualmente alle tariffe TARI dell'anno di riferimento.**

2. Il Piano Finanziario comprende :

- a.** il programma degli investimenti necessari;
- b.** il piano finanziario degli investimenti;
- c.** la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o dell'affidamento di servizi a terzi;
- d.** le risorse finanziarie necessarie.

3. al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati :

- a.** il modello gestionale ed organizzativo;
- b.** i livelli di qualità del servizio;
- c.** la ricognizione degli impianti esistenti;
- d.** l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
e ulteriori altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 29

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti nel comune, oltre all'abitazione in cui risiedono o dimorano, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di **1 (una)** unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Nel caso in cui un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto.

6. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Articolo 30

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi e il più vicino punto di raccolta **non è superiore a 500 (cinquecento) metri lineari.**

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza è calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie d'accesso private agli insediamenti.

3. Il tributo da applicare è ridotto, **tanto nella parte fissa quanto nella variabile in misura del 60% (sessanta per cento)** se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 (cinquecento) metri lineari. La distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o

soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti sono prodotti al sito di raccolta.

4. la riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

5. Il tributo è dovuto, sia per la parte fissa sia per quella variabile, **nella misura del 20% (venti per cento)** della tariffa nei periodo di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 31

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è **ridotta del 20 per cento** nei seguenti casi :

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero (iscritti AIRE), non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;

c) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la DIA o la SCIA.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al comma 1, inoltre, cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 32

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico

1. Per le utenze domestiche che abbiano **avviato il compostaggio** dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, **per la parte variabile, è ridotta del 20% (venti per cento)**. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tassa la suddetta istanza deve essere presentata entro il termine della prima rata: L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 33

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni :

% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione
se avviano al riciclo almeno il 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	20%
se avviano al riciclo almeno il 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	40%
se avviano al riciclo almeno il 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	60%
se avviano al riciclo almeno l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	80%

2. La potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente Kd utilizzato per la determinazione della tariffa.

3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'art. 183 - comma lettera u - del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

4. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

5. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria.

Articolo 34

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. si applicano le seguenti agevolazioni :

A. tutti i locali e le aree utilizzati da associazioni di volontariato con finalità sociali e/o d'assistenza nonché da ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – sono totalmente esentati dalla Tari;

B. per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari costituiti da un unico occupante in età superiore a 65 anni che dichiara di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione di anzianità con diritto al minimo INPS e di non essere proprietario di alcun immobile al di fuori dell'abitazione in oggetto spetta **una riduzione pari al 60% (sessanta per cento)** della tariffa TARI, sia nella parte fissa che variabile.

C. per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari costituiti da due componenti in età superiore a 65 anni che dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione di anzianità con diritto al minimo INPS e di non essere proprietari di alcun immobile al di fuori dell'abitazione in oggetto spetta **una riduzione pari al 50% (cinquanta per cento)** della tariffa TARI, sia nella parte fissa che variabile.

D. per tutti coloro che sono proprietari della sola casa di abitazione o che sono locatari con un **reddito ISEE** inferiore a :

- **€. 5.000,00 per nucleo familiare di una persona**
- **€. 6.300,00 per nucleo familiare di 2 persone,**
- **€. 8.400,00 per nucleo familiare di 3 persone,**
- **€. 10.700,00 per nucleo familiare di 4 persone,**

- **ulteriori €. 1.500,00 per ogni componete in più del nucleo familiare**, spetta una riduzione **del 40% (quaranta per cento)** della tariffa TARI, sia nella parte fissa che variabile.

2. Ai sensi dell'articolo 1 - comma 660 - della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni ed esenzioni rispetto a quelle di cui al precedente comma 1 (lettere A - B - C - D).

3. Le riduzioni di cui ai commi A -B -C si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le riduzioni di cui al comma D sono annuali e la dichiarazione deve essere presentata **entro il 30 (trenta) giugno dell'anno di riferimento.**

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 35

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Le agevolazioni ed esenzioni non sono cumulabili. In ogni caso sarà applicata la misura agevolativa più favorevole al contribuente.

Articolo 36

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, **maggiorandola del 50% (cinquanta per cento).** In

mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data della sua entrata in vigore.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 37

Tributo provinciale T.E.F.A.

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente – T.E.F.A. - di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1% (uno per cento) né superiore al 5% (cinque per cento) delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI.

4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.

*5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una **commissione**, posta a carico della Provincia, nella misura dello **0,30%** (zero virgola trenta per cento) delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.*

6. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5.

Articolo 38

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 (trenta) giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su

apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge:

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegna un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

*5. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modificano la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla **tabella B** allegata al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.*

6. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni e/o riduzioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 39

Versamento della tassa sui rifiuti

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, come previsto dall'art. 1 - comma 690 - della Legge n. 147 del 27/12/2013.

2. In deroga all'art. 1 - comma 688 - della Legge n. 147 del 27/12/2013, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in rate, di pari importo, con scadenza stabilite ogni anno dall'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in unica soluzione entro la prima rata dell'anno di riferimento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 (trentuno) dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, intimazione di pagamento per omesso o insufficiente versamento. L'intimazione indica le somme da versare in unica rata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. I contribuenti che si trovano in una situazione temporanea di obiettiva, grave e dimostrata difficoltà economica possono richiedere la rateizzazione del pagamento dovuto per ogni singola rata. La situazione temporanea di obiettiva e grave difficoltà economica deve essere dimostrata allegando alla domanda di rateizzazione idonea documentazione. Con provvedimento del Funzionario Responsabile si provvederà di volta in volta all'eventuale accettazione della richiesta di rateizzazione. **La rateizzazione potrà essere concessa per un massimo di 12 (dodici) rate bimestrali, la prima delle quali deve essere versata entro la prima scadenza. Sulle rate successive alla prima si applica gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno.**

Capo IV

Tributo per i servizi indivisibili TASI

Articolo 40

Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili

1. *Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*

2. *Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati con la deliberazione di cui al successivo articolo 40 del presente regolamento.*

Articolo 41

Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili

1. *Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile assoggettabile al tributo.*

Articolo 42

Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili

1. *Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i fabbricati e le aree edificabili di cui all'articolo 40 del presente regolamento.*

2. *In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

3. *Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al successivo articolo 45 del presente regolamento, compresa fra il 10% (dieci per cento) e il 30% (trenta per cento) per cento dell'ammontare complessivo del tributo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*

4. *In caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.*

5. *In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei fabbricati e delle aree*

edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

6. Nel caso di unità in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per gli immobili di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante gli immobili in uso esclusivo.

Articolo 43

Periodo di applicazione del tributo per i servizi indivisibili

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Articolo 44

Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili

1. La base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al capo II art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 45

Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili

1. **Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio** di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente, in conformità dei servizi indivisibili e dei relativi costi. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in

cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 - comma 2 terzo periodo - del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

4. Per le finalità di cui all'articolo 193 D.Lgs n. 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio - e successive modifiche e/o integrazioni, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 46

Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti gli immobili, non citati nel presente comma 1, rientranti nelle casistiche previste dalle normative di legge in materia.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 47

Servizi indivisibili e relativi costi

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune (è possibile elencare anche solo alcuni, in base al presunto gettito del tributo ed ai costi dei servizi) :

a. Servizio di Polizia locale

b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale

c. Servizio di illuminazione pubblica

d. Servizio di protezione civile

e. servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

f. ecc.

2. Il costo del servizio viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio, le voci di costo.

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi d'investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote dei costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurati dalla TASI.

Articolo 48

Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili entro il termine del 30 (trenta) giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori. Nel caso di possessori diversi dai detentori, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. In ogni caso, rimangono fermi la responsabilità e gli obblighi in capo a ciascun possessore o detentore.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. Si applicano le disposizioni concernenti l'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione

nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 49

Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

2. Il tributo annuo deve essere versato, in autoliquidazione, per l'anno di competenza, in 2 (due) rate di pari importo, scadenti la prima il 16 (sedici) giugno e la seconda il 16 (sedici) dicembre.

3. Il versamento del tributo annuale complessivamente dovuto può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 (sedici) giugno dello stesso anno.

4. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per la medesima annualità.

5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre (tre) rate di cui le prime 2 (due), di importo pari ciascuna al 50% (cinquanta per cento) del tributo complessivamente corrisposto per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 2 e l'ultima, a conguaglio del tributo complessivamente dovuto, deve essere versata entro il 16 (sedici) giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate..

6. Il versamento del tributo, in deroga a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

Capo V

Disciplina comune alle componenti dell'imposta unica comunale

Articolo 50

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 51

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 (quarantanove) centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 52

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria dell'imposta municipale propria **I.M.U.** e del tributo per i servizi indivisibili **T.A.S.I.** non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore a €. 5,00. Per la tassa sui rifiuti **T.A.R.I.** il predetto importo è elevato a €. 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori a €. 20,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi dell'imposta municipale propria **I.M.U.** e del tributo per i servizi indivisibili **T.A.S.I.** per importi unitari inferiori a €. 5,00. Per la tassa sui rifiuti **T.A.R.I.** il predetto importo è elevato a €. 12,00.

Articolo 53

Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data di pagamento ovvero dal giorno in cui è stato

*definitivamente accertato il diritto alla restituzione. **Il Comune provvederà al rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della richiesta.***

2. Sulle somme rimborsate sono corrisposti gli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'art. 1 – comma 165 - della Legge n. 296/2006, richiamate dall'art. 1 - comma 702 - della Legge n. 147/2013.

3. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all'imposta unica comunale con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

*5. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno **20 (venti) giorni** prima della data prevista per il pagamento del tributo.*

6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente .

7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Articolo 54

Funzionario responsabile

1. Con apposito Decreto è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 55

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

Articolo 56

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

3. Gli atti impositivi relativi all'imposta municipale propria di importo almeno pari a €. 150,00 possono essere rateizzati su istanza del contribuente da presentarsi entro il termine previsto per il pagamento dell'atto. La rateizzazione può essere concessa per un massimo di 8 (otto) rate bimestrali, la prima delle quali deve essere versata entro il termine previsto per il pagamento dell'atto impositivo. Sulle rate successive alla prima si applica gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 57

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del **30%** (trenta per cento) dell'importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari a **1/15** (un quindicesimo) per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal **100%** (cento per cento) **al 200%** (duecento per cento) del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal **50%** (cinquanta per cento) **al 100%** (cento per cento) del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 55 – comma 1 - del presente regolamento, entro il termine di **60 (sessanta) giorni** dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €. 100,00 a €. 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 (trentuno) dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad **1/3** (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.

7. **Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale vigente.** Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 58

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli artt. 56 e 57 del presente Regolamento, se non versate entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto impositivo, **sono riscosse**, salvo

che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, **coattivamente** secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 (trentuno) dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Articolo 59

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 60

Disposizioni finali

1. È abrogato l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Rimane ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa al tributo soppresso per le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento.

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. **Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2015.**

ALLEGATO A)

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TARI - TASSA SUI RIFIUTI

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini senza vendita diretta
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

ALLEGATO B)**Art. 38 Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti**

Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei dati sulla provenienza sia sulla destinazione